



CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE

Per il rilascio della CIE il cittadino residente deve presentare:

- **Ricevuta di pagamento di € 22.21** da versare sul conto di Tesoreria del Comune di Sarnonico presso la Banca per il Trentino Alto Adige con causale: "cognome - nome CIE Sarnonico" oppure tramite pagoPA seguendo le [istruzioni pubblicate](#) sul sito del Comune di Sarnonico
- **la carta di identità in scadenza**, o un valido documento di riconoscimento; Se non è più in possesso della carta di identità perché smarrita, dovrà consegnare anche la denuncia di smarrimento fatta ad una stazione dei Carabinieri.
- **la tessera sanitaria** (carta provinciale dei servizi blu);
- **una fototessera recente** (stesse caratteristiche di quelle per passaporto)
- **titolo di soggiorno in corso di validità**, se cittadino/a straniero/a.

Il **tempo necessario allo sportello** è di circa 10 minuti ed è indispensabile presentarsi personalmente per l'acquisizione delle impronte digitali.

La **nuova CIE**, diversamente da quella cartacea, **non verrà più rilasciata a vista allo sportello anagrafico**, ma bisognerà attendere il suo recapito a mezzo posta all'indirizzo comunicato dal richiedente. E' previsto infatti che sia consegnata circa 6 giorni dopo la richiesta, tramite il Poligrafico dello Stato che ne cura l'emissione su supporto magnetico e provvede alla spedizione.

E' opportuno pertanto controllare la data di scadenza della propria carta di identità per evitare di trovarsi sprovvisti del documento.

Il Sindaco
f.to Emanuela Abram

CARTA D'IDENTITÀ: RILASCIO, VALIDITA', RINNOVO.

RILASCIO:

La carta d'identità è rilasciata a tutti coloro che sono residenti nel Comune di Sarnonico.

CARATTERISTICHE:

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio nei paesi membri dell'Unione europea ed in quelli con i quali sono in vigore accordi internazionali.

VALIDITA' DELLA CARTA DI IDENTITA' (*):

- 10 anni, per coloro che hanno più di 18 anni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 ed i 18 anni;
- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni.

(*) Validità protratta fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza originaria.

La carta d'identità riporta la data di scadenza.

COMUNICAZIONI PER IL RINNOVO:

Le carte d'identità emesse a partire dal 10 febbraio 2012 hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare successiva alla normale scadenza del documento.

Il rinnovo della carta di identità è possibile già da centottanta giorni prima della scadenza del documento.

DONAZIONE ORGANI: al momento del rinnovo della carta d'identità, se lo vorrà, potrà esprimere anche il consenso o il diniego a donare gli organi e/o tessuti.

RILASCIO CARTA IDENTITA' PER MINORI

La procedura di emissione è analoga a quella prevista per i maggiorenni; il minore dev'essere presente per l'identificazione, accompagnato dai genitori. Sono esentati dalla rilevazione delle impronte e dalla firma del documento i minori di età inferiore ai 12 anni. La carta di identità può essere rilasciata fin dalla nascita. (per il periodo di validità vedi sopra)

La Circolare n. 15 del 26 maggio 2011 del Ministero degli Interni chiarisce alcuni elementi:

al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci;

la carta di identità deve riportare la firma e le impronte digitali del minore che abbia già compiuto 12 anni, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere;

per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è "subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto";

suggerisce ai genitori di munirsi, per agevolare il passaggio delle frontiere, "di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità)";

La Circolare n. 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni dispone, inoltre, che la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni possa riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.